

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LEGGE DI BILANCIO 2018: LE NOVITA' SALIENTI

Legge, 27/12/2017 n. 205 - Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la **legge 27 dicembre 2017, n. 205** recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", cosiddetta Legge di Bilancio 2018. Il provvedimento come previsto entra in vigore il 1° gennaio 2018. Qui di seguito si riportano, in maniera sintetica, i punti più rilevanti del corposo provvedimento.

ECOBONUS

Prorogati gli incentivi ecobonus e ristrutturazioni secondo le seguenti modalità:

- fino al 31 dicembre 2018 - detrazione al 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (ecobonus);
- fino al 31 dicembre 2021 - detrazione al 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali;
- detrazione del 65% anche per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino ad un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che l'intervento porti a un risparmio di energia primaria pari al 20%;
- scende dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013;
- per quanto riguarda le caldaie, sono esclusi dagli incentivi gli interventi di sostituzione di impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. Continuano ad usufruire del 65% gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
- detrazione del 65% anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

SISMABONUS

Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires. Si parte dal 50% e si può arrivare al 70% se l'intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all'80% se l'intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Nei condomini si parte sempre dal 50% e si può raggiungere il 75% se l'intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l'85% se l'intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Dal 2018 tra i beneficiari ci saranno anche gli istituti di edilizia popolare.

ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, otterranno una detrazione dell'80% se determinano il passaggio a una classe inferiore, e dell'85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

BONUS RISTRUTTURAZIONI

Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50%, con un limite massimo di 96 mila euro per unità immobiliare, per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.

BONUS MOBILI

Chi ristruttura il proprio immobile potrà usufruire fino al 31 dicembre 2018, con un tetto massimo di 10 mila euro per unità immobiliare, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare l'immobile oggetto della ristrutturazione. La condizione per usufruire del Bonus Mobili è che i lavori inizino dopo il 1° gennaio 2017.

BONUS VERDE

Gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, nonché la realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi saranno incentivati con una detrazione fiscale dall'Irpef del 36% delle spese sostenute nel 2018, fino ad un massimo di 5 mila euro per unità immobiliare. Tra le spese detraibili sono incluse quelle per la progettazione e la manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. In condominio il limite di spesa sarà pari a 5 mila euro per unità immobiliare.

CEDOLARE SECCA AL 10%

È stata confermata anche per l'anno 2018 la cedolare secca con aliquota al 10%. L'agevolazione fiscale, introdotta dal cd. decreto Piano Casa, che prevedeva per gli anni dal 2014 al 2017, la possibilità di applicare la cedolare secca al 10% per le locazioni di immobili ad uso abitativo ed a canone concordato, è stata prorogata anche per l'anno 2018.

PROROGA SUPER E IPER AMMORTAMENTO

La legge di bilancio 2018 prevede la proroga di un anno per il super ed iper ammortamento.

In particolare le imprese potranno godere del super ammortamento al 30% (anziché al 40%) in relazione agli acquisti effettuati al 1° gennaio 2018 e fino al 31/12/2018. Sono esclusi:

- i beni che beneficiano della precedente versione del super ammortamento;
- tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1 del TUIR;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31/12/2018, ed entro tale data sia versato l'acconto di almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 30/06/2019.

È confermato, in misura pari al 40%, anche il super ammortamento relativo ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018.

Le imprese potranno godere dell'iper ammortamento in relazione agli acquisti effettuati entro il maggior termine del 31/12/2018, anziché 31/12/2017. Tali soggetti potranno avvalersi della maggiorazione del 150% prevista dall'art. 1, comma 10 della Legge n. 232/2016 con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel suddetto periodo. Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31/12/2018, ed entro tale data sia versato l'acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 31/12/2019.

REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

I redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, per effetto del possesso e della cessione di partecipazioni societarie qualificate vanno assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

OBBLIGO PAGAMENTO TRACCIABILE DELLE RETRIBUZIONI

Entra nella legge di Bilancio anche l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (Sid).

Sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 24, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal **1° gennaio 2019** e, dalla stessa data, è abrogato l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro).

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative a:

- cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.

È introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori. Da quella stessa data, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva dovranno essere documentati con fattura elettronica: sono esclusi dall'obbligo di certificazione i soli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

FATTURE ELETTRONICHE PER IL TAX FREE SHOPPING

È posticipato dal 1° gennaio al 1° settembre 2018 l'obbligo di emettere fattura elettronica per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro qualora la controparte sia un viaggiatore straniero non residente all'interno della Comunità Europea.

NUOVO CALENDARIO FISCALE

Introdotti nuovi termini per le dichiarazioni fiscali:

- per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) relative al secondo trimestre (ovvero al primo semestre per chi sceglie la periodicità semestrale, facoltà riconosciuta dal "collegato fiscale"), la data ultima è spostata dal 16 al 30 settembre;
- per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'irap, il termine del 30 settembre è spostato al 31 ottobre (fino a quando resterà in vigore l'adempimento dello spesometro);
- slitta dal 31 luglio al 31 ottobre il termine per presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 e per trasmettere in via telematica le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata;
- passa dal 7 luglio al 23 luglio il termine per presentare il modello 730 a un caf-dipendenti.

I caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, devono concludere le proprie attività (comunicare all'Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni e trasmettere le dichiarazioni predisposte, consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione) entro il:

- 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI (NUOVA SABATINI)

La proroga dell'agevolazione Nuova Sabatini nel 2018 è una delle novità per le imprese inserite all'interno della Legge di Bilancio 2018.

L'obiettivo della Legge di Bilancio 2018 è quello di sostenere il piano di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, interessate da quella che è definita la "quarta rivoluzione" Industria 4.0.

La novità più rilevante riguarda la quota che viene destinata agli investimenti 4.0, che sale al 30% (l'anno scorso era pari al 20%). Significa che il 30% delle nuove risorse va a coprire non l'acquisto di nuovi

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

macchinari in generale, ma gli investimenti in Industria 4.0, come regolamentati dal comma 55 della legge 232/2016. Quindi: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per questi investimenti, il contributo è maggiorato del 30%.

Un'altra novità inserita in manovra riguarda il termine del 31 dicembre 2018 per presentare le domande, che è automaticamente prorogato fino a esaurimento risorse.

L'investimento deve essere di durata non superiore a cinque anni, di importo compreso fra i 20mila e i 2 milioni di euro. Il contributo del MiSE è pari al 2,75% per gli investimenti ordinari, e sale al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTI DI PRODOTTI DI PLASTICHE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR), ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e art. 34, legge n. 388/2000).

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti agevolabili.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Per le imprese culturali e creative, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è previsto un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con un decreto di futura emanazione. Destinatari dell'agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;
- sono soggetti passivi d'imposta in Italia;
- hanno quale oggetto sociale attività (quali l'ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione

Il credito d'imposta rientra nel regime "de minimis", non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Le modalità operative saranno approvate con apposito decreto.

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE SULLE CONSULENZE RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI

Previsto un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Il credito d'imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno.

Il credito d'imposta va usato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR) ed è soggetto alle norme UE in materia di aiuti alle imprese.

Le modalità operative saranno approvate con apposito decreto.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE LIBRERIE

A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Il credito d'imposta è soggetto alla disciplina "de minimis", non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, c. 5 TUIR), ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI

Si proroga di un anno la disposizione della legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. 626 legge n. 232/2016) che ha introdotto un credito d'imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 mln di euro (che viene ora ridotto a 10 mln per il 2018).

Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato.

Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.

SPORT BONUS

Si riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE

Riscrivendo le recenti modifiche introdotte dal D.L. n. 148/2017, si prevede che la detrazione spetta se la distanza è di 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.

Inoltre, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

BONUS RENZI

Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui, ma vengono aumentate le soglie reddituali: si passa da 24.000 a 24.600 euro a fronte della vigente soglia di 24.000 euro.

Analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

BONUS ASSUNZIONI GIOVANI

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 30 anni e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo in determinato.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni, ferme restando le condizioni di cui sopra.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

FIGLI A CARICO

Aumenta, a partire dal 1° gennaio 2019, a 4mila euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori entro i 24 anni di età rimangono fiscalmente a carico dei genitori. Per i più grandi resta in vigore l'attuale limite di 2.841,51 euro.

TASSAZIONE PROVENTI "PEER TO PEER LENDING"

Si introduce uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di "peer to peer lending". In particolare, si dispone l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, in misura pari al 26%, sui proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, ovvero dei proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali.

La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme.

I predetti proventi sono qualificati come redditi di capitale ai fini delle imposte dirette, se le predette piattaforme sono gestite da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell'apposito albo (di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario) ovvero da istituti di pagamento (anch'essi autorizzati ex art. 114 TUB).

Inoltre, si semplificano gli adempimenti a carico dei soggetti che svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e società fiduciarie). Per tali soggetti, con riferimento agli atti in cui vi è l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l'obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l'attribuzione del codice fiscale, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.

ADEMPIMENTI IVA SETTORE CARBURANTE

Si introduce un unico invio dei dati delle fatture emesse da parte dei gestori dei distributori di carburanti e dei soggetti subappaltatori di contratti pubblici verso l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppo economico e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo.

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2018:

- viene anticipato l'obbligo di fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una PA;
- si dispone l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA e si circoscrive l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;
- si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili;
- agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione;
- viene abolita la scheda carburanti;
- l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

IVA SUGLI SPETTACOLI TEATRALI

L'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10%, prevista per gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini, marionette e maschere, ovunque tenuti, è estesa anche ai casi in cui le relative prestazioni siano rese da intermediari.

IRAP LAVORATORI STAGIONALI

Per il 2018, ai fini Irap, è ammessa la deduzione integrale (in luogo del 70%) del costo dei lavoratori stagionali.

PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A decorrere dal 1° marzo 2018 si riduce da 10.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a quell'importo.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È possibile rideterminare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018. Il termine di versamento dell'imposta sostitutiva all'8% è fissato al 30 giugno 2018, con possibilità, comunque, di pagare in tre rate annuali di pari importo. La perizia di stima dovrà essere redatta e asseverata entro la stessa data.

RIDUZIONE TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO

I termini di decadenza per l'accertamento sia ai fini IVA che delle imposte dirette sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Le modalità di attuazione verranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di prossima emanazione.

DELEGHE DI PAGAMENTO SOSPESE FINO A 30 GIORNI

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

DISCIPLINA IRI

La disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), introdotta dalla legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

WEB TAX

Viene introdotta l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

L'imposta si applica con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L'imposta si applica nei confronti del

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con apposito provvedimento, di non superare i limiti di transazioni sopra indicati. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui sopra spetta un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La nuova imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui saranno individuate le prestazioni di servizio interessate.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE E STUDI DI SETTORE

La decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene posticipata al 2018. Pertanto, per il 2017, andranno ancora applicati gli studi di settore.

REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

Modificato il regime tributario delle società cooperative:

- Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo di imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale (tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori individuali nonché i detentori di partecipazione qualificata);
- La facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare;
- La ritenuta del 12,50% può essere applicata con le stesse modalità e negli stessi termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

MODIFICHE DELLA GOVERNANCE DELLE COOPERATIVE

Dopo il primo comma dell'articolo 2542 del codice civile viene inserito il seguente ulteriore comma:

"L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma".

La nuova disposizione statuisce che, per tutte le società cooperative, a prescindere dal modello societario di riferimento (s.r.l. o s.p.a.) ovvero dalla sussistenza o meno della mutualità prevalente:

- l'amministrazione deve essere in ogni caso affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sempre scelti in maggioranza, ai sensi del previgente secondo comma dell'articolo 2542 c.c., tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- la durata in carica dell'organo amministrativo, come sopra composto, non può essere superiore a tre esercizi venendo a scadere alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nuova disposizione non consente più la nomina di un amministratore unico nelle società cooperative e nemmeno la nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

IVA SUI BENI SIGNIFICATIVI

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica all'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999, nonché al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, in materia di "beni significativi".

Tali norme si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (D.M. 29 dicembre 1999), che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio).

Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

STERILIZZAZIONE INCREMENTO DI ALIQUOTE DELL'IVA E DELLE ACCISE

Vengono completamente neutralizzate le clausole di salvaguardia, quindi nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell'Iva e delle accise.

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata Iva del 10% è stato diluito in due anni: pertanto, l'aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (fino all'11,5%), di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13%).

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota Iva del 22% è stato diluito in tre anni: pertanto, l'aliquota viene incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (fino al 24,2%), di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9%) e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (fino al 25%).

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Il medesimo provvedimento ha rinviato al 2020 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

BLOCCO AUMENTI TRIBUTI LOCALI

La legge di Bilancio prevede il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti. Il blocco non è generalizzato ma sono previste deroghe ed esclusioni. Si conferma, per il 2018, la maggiorazione TASI già disposta per il 2016 e il 2017. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, nel corso del 2017 la Manovra correttiva ne ha consentito l'istituzione o la rimodulazione, pur in costanza di blocco: la deroga è applicabile anche al blocco stabilito dalla legge di Bilancio per l'anno 2018.

BONUS CULTURA PER I DICIOTTENNI

Viene confermata la misura introdotta nel 2016. I giovani che compiono 18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per l'acquisto di biglietti del teatro o del cinema, l'acquisto di libri e musica registrata, per l'ingresso ai musei.

STUDENTI CON DISTURBO FISICO DI APPRENDIMENTO

Introdotta una detrazione irpef del 19% per le spese sostenute (anche nell'interesse di familiari a carico) a favore di minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Le spese agevolabili sono quelle sostenute, a partire dal 2018, per l'acquisto di strumenti e sussidi tecnici e informativi necessari all'apprendimento, nonché di strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino l'apprendimento delle lingue straniere. Occorre un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i beni acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

DETRAZIONE POLIZZE CATASTROFALI

Prevista la detrazione, nella misura del 19%, nel limite di spesa di euro 530, delle assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulate per le abitazioni.

CREDITO D'IMPOSTA PER ALBERGHI E TERME

Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere, che prevede un bonus del 65% fino ad un massimo di 200.000 euro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018, viene esteso alle strutture termali. Gli stabilimenti termali potranno richiedere il credito d'imposta delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto di mobili e componente di arredo, realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

DETRAZIONI ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO

È prevista una detrazione pari al 19% fino ad un massimo di 250 euro annui di spesa per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CREDITI IVA IN FALLIMENTO

Dal 1° gennaio 2018 nel fallimento i crediti Iva dei professionisti e i loro contributi previdenziali sono sempre privilegiati. Il comma 474 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), ha infatti modificato l'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, il quale, appunto, prevede ora che: "Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: (...) 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto".

Bitonto, 05/01/2018

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it